



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 59 LEGISLATURA N. X

delibera
624

DE/BO/APL Oggetto: L.R. 27/09 - art. 38 bis comma 6 - Documento unico di
0 NC regolarità contributiva - Ulteriori modalità
operative. Revoca delibera n. 592 del 26.04.2011
Prot. Segr.
673

Lunedì 20 giugno 2016, nella sede della Regione Marche, ad Ancona,
in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale,
regolarmente convocata.

Sono presenti:

- | | |
|-------------------|----------------|
| - LUCA CERISCIOLI | Presidente |
| - ANNA CASINI | Vicepresidente |
| - LORETTA BRAVI | Assessore |
| - MORENO PIERONI | Assessore |

Sono assenti:

- | | |
|-----------------------|-----------|
| - MANUELA BORA | Assessore |
| - FABRIZIO CESETTI | Assessore |
| - ANGELO SCIAPICHETTI | Assessore |

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Fabrizio Costa.

Riferisce in qualità di relatore il Presidente Luca Ceriscioli.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il _____

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente
del Consiglio regionale il _____

prot. n. _____

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: L.R. 27/09 – art. 38bis comma 6 – Documento unico di regolarità contributiva – Ulteriori modalità operative. Revoca delibera n. 592 del 26.04.2011

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla P.F. Turismo, Commercio e Tutela del Consumatore, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'art. 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della P.F. Turismo, Commercio e Tutela dei Consumatori e l'attestazione che dalla presente deliberazione non deriva e non può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione Marche;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Attività Produttive, Lavoro, Turismo, Cultura e Internazionalizzazione;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

- di revocare la delibera 592 del 26.04.2011;
- di approvare in attuazione della L.R. 27/09, art. 38bis comma 6, l'allegato A "ulteriori modalità operative del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) " che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(*Fabrizio Costa*)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

(*Luca Ceriscioli*)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

• ***Normativa di riferimento***

L.R. n. 27/09 e sue modificazioni “Testo unico in materia di commercio” in particolare art. 38bis Documento unico di regolarità contributiva.

L. 183/2011 (legge di stabilità 2012)

• ***Motivazione ed esito dell'istruttoria***

L' articolo 38bis della L.R. 27/09 stabilisce che l'attività di commercio su aree pubbliche sia itinerante che su posteggi è soggetta al possesso dei requisiti di regolarità contributiva previsti dalla normativa statale vigente.

Il comma 6 del citato art. 38bis prevede che la Giunta Regionale definisca ulteriori criteri e modalità per l'attuazione del DURC.

Con DGR n. 592 del 26.04.2011 la Giunta regionale ha approvato le modalità per l'attuazione del Documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Successivamente con l.r. n. 29 del 17.11.2014 sono state apportate modifiche alla l.r. 27/09 “Testo unico in materia di commercio”.

Tali modifiche sono state rese necessarie per adeguare la normativa regionale alle disposizioni statali e comunitarie in materia di liberalizzazione e semplificazione e all'Intesa, sancita il 5 luglio 2012 in sede di Conferenza Unificata in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del dlgs n. 59/2010.

Alla luce di quanto sopra, a seguito delle modifiche apportate alla legge regionale n. 27/09 con la l.r. 29/2014, si ritiene necessario revocare la delibera n. 592/2011 ed approvare in attuazione della L.R. 27/09, art. 38bis comma 6, l'allegato A “ulteriori modalità operative del Documento unico di regolarità contributiva (DURC)” che ne fa parte integrante e sostanziale.

Si propone alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Nadia Luzietti)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. TURISMO, COMMERCIO E
TUTELA DEL CONSUMATORE**

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. Attesta inoltre che dal presente atto non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

**IL DIRIGENTE DELLA P.F. TURISMO,
COMMERCIO E TUTELA DEL CONSUMATORE**

(Pietro Talarico)

**PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE, LAVORO,
TURISMO, CULTURA, INTERNAZIONALIZZAZIONE**

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Raimondo Orsetti)

La presente deliberazione si compone di n. 6 pagine, di cui n. 2 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Fabrizio Costa)

fabrizio costa



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegato A

**L.R. 27/09 Art. 38 bis
Ulteriori modalità operative del DURC**

1 Durc

Tutti gli operatori che svolgono l'attività di commercio su aree pubbliche nella Regione Marche devono essere in possesso del DURC o di un certificato di regolarità contributiva, rilasciato dall'INPS, corredato da una dichiarazione sostitutiva attestante l'impossibilità di presentare il DURC.

Dal 1[^] gennaio al 15 marzo di ogni anno i Comuni acquisiscono d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 1, comma 1176 della legge 296/2006 ovvero un certificato di regolarità contributiva.

2 Commercio su aree pubbliche – spuntisti nei mercati e nelle Fiere.

Possono svolgere l'attività di spunta nel mercato/Fiera solo coloro che sono in possesso del DURC o di un certificato di regolarità contributiva.

3 Subentro

In caso di subentro nell'attività di commercio su aree pubbliche con posteggio, per trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda, sia il cedente che il cessionario devono essere in regola con il DURC, pena l'impossibilità di procedere al rilascio del titolo autorizzatorio al subentro.

In caso di subentro nell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, per trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda, sia il cedente che il cessionario devono essere in regola con il DURC, pena l'inibizione dell'attività.

Nel caso di affitto di azienda o ramo di azienda di commercio su aree pubbliche, qualora l'affittuario non ottemperi a quanto previsto dall'art. 38bis il comune è obbligato a notificare l'atto di sospensione anche al titolare dell'autorizzazione ovvero a chi ha presentato la SCIA. Decorsi inutilmente sei mesi dalla data di inizio della sospensione, l'autorizzazione è revocata o è inibito l'esercizio dell'attività esercitata in base a SCIA. Nel caso di autorizzazione revocata, la stessa viene re intestata al titolare nel rispetto di quanto previsto al punto 4).



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

4 Reintestazione dell'autorizzazione

Nel caso di revoca dell'autorizzazione la stessa viene re intestata al titolare originario purché in regola con il DURC.

5 Sospensione attività

La competenza all'adozione del provvedimento di sospensione rimane in capo al Comune che ha rilasciato il titolo abilitativo.

La sospensione produce l'interdizione dall'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche sia su posteggio che in forma itinerante.

6 Revoca/inibizione attività

Il procedimento di revoca di cui all'art. 38bis della L.R. 27/09, spetta al Comune della Regione Marche che ha rilasciato il titolo abilitativo.

L'inibizione dell'attività di cui all'art. 38 bis della L.R. 27/09, spetta al Comune della Regione Marche nel quale è stata presentata la SCIA.

Qualsiasi organo di vigilanza e controllo è tenuto a segnalare al comune competente la irregolarità accertata.

7 Inibizione attività operatori provenienti da altre Regioni

Il Comune, con proprio provvedimento, inibisce l'attività di commercio su aree pubbliche agli operatori non in regola con il DURC provenienti da altre Regioni.

8 Pubblicità

Copia del provvedimento di inibizione, revoca, sospensione attività deve essere trasmesso all'ufficio commercio della Regione Marche ai fini dell'inserimento nel database appositamente predisposto.

Nella fase transitoria, fino al 31 dicembre 2016, copia del provvedimento potrà essere trasmesso in modalità cartacea.

9 Assenze

Le assenze maturate durante il periodo di sospensione previsto dall'art. 38bis della L.R. 27/09, non sono computate al fine della revoca dell'autorizzazione per il superamento delle assenze di cui all'art. 44 bis della L.R. 27/09.